



COMUNE DI CONTROGUERRA

Provincia di TERAMO

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

**ai sensi dell'art. 1, commi 102-110, L. n.
199/2025 (Legge di Bilancio 2026).**

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali, non riscosse a seguito di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2 – Definizione agevolata per omessi o parziali versamenti.

1. Sono oggetto di definizione agevolata:

- a) i debiti per omesso o parziale versamento dei tributi locali Tari, Imu, CUP relativamente al periodo dal 2021 al 2025 e successivi;
 - b) gli omessi adempimenti di versamento di sanzioni al codice della Strada, Sanzioni Patrimoniali, (es.:rette asilo, mensa);
2. I periodi ammessi alla definizione agevolata attengono, alle annualità dal 2021 al 2025 e successivi. (È possibile ammettere alla definizione agevolata anche le annualità antecedenti al 2021 non ancora affidati ad ADER per la riscossione coattiva).
3. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al presente articolo, tutti gli avvisi di accertamento già esecutivi ed affidati ad ADER per la riscossione coattiva.
4. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di capitale e le spese di notifica/recupero, con lo stralcio di sanzioni, interessi secondo la procedura di adesione stabilita nel seguente art. 3.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione e versamenti

1. Il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di aderire alla definizione, rendendo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della Delibera di Consiglio, di approvazione del presente regolamento, apposita istanza di adesione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito internet.

2. L'istanza di adesione alla definizione agevolata, non costituisce elemento utile all'instaurazione di un contraddittorio con l'ente sia per quanto attiene il merito della pretesa, sia per altri aspetti procedurali inerenti la situazione debitoria. Eventuali comunicazioni in tal senso non verranno prese in considerazione e non saranno oggetto di analisi da parte degli uffici competenti.

3. Il Comune entro 60 giorni notifica ai debitori che hanno presentato l'istanza di cui al comma 1, una comunicazione di accettazione o diniego della proposta di definizione agevolata, contenente l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, la proposta di rientro, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate ove previste, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico per i debiti complessivi fino a € 500,00 di sorte capitale/ imponibile, entro 7 giorni dalla data della comunicazione di accettazione da parte del Comune;
- b) versamento rateale definito come da seguente tabella (il valore (€) è determinato dalla somma: base dell'imponibile/sorte capitale del tributo + sanzione + tassa):

Valore (€)	Numero massimo di Rate
Da 0 a € 500	RATA UNICA
Da € 501 a € 1500	4 rate

Da € 1501 a € 3000	6 rate
Da € 3001 a € 5000	8 rate
Da € 5001 a € 10000	10 rate
Da € 10001 a € 50000	12 rate
Oltre € 50000	18 rate

4. Il pagamento in unica soluzione, o il pagamento della prima rata utile del piano di rateizzazione proposto dall'Ufficio, da parte del debitore, avrà valore di espressa accettazione della comunicazione contenente la proposta della definizione agevolata, e relative condizioni.

5. In presenza di particolari e documentate situazioni di disagio economico, debitamente comprovate dall'interessato, potrà essere concessa, previa valutazione dell'Amministrazione, una maggiore dilazione del termine di pagamento.

6. Le rate avranno cadenza mensile con scadenza e decorrenza dall'anno 2026;

7. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

8. In caso di presenza di azioni cautelari e/o esecutive, le medesime sono sospese, ove possibili, o cancellate, solo al termine del completamento della rateizzazione;

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

3. In caso di contenzioso pendente, favorevole al contribuente, l'adesione alla definizione agevolata è subordinata alla rinuncia al ricorso.

4. Il perfezionamento della definizione agevolata determina l'estinzione del debito e la cessazione della materia del contendere.

Articolo 5 – Esclusioni della definizione agevolata

Restano esclusi i debiti oggetto di procedure fallimentari e/o quelli oggetto di procedure d'intervento per esecuzioni immobiliari;

Articolo 6 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.